

TRIBUNALE DI ROMA

La società _____, nell'ambito della composizione negoziata iniziata con l'istanza di nomina dell'esperto del 17.7.2025, unitamente alla conferma delle misure protettive (conferma già resa con separato provvedimento) ha richiesto anche l'adozione delle seguenti misure cautelari:

1) accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti per il rilascio da parte dell'INPS, sede di competenza, del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Al riguardo si sottolineava come: i) vi fossero debiti pregressi, in ordine ai quali nel piano oggetto della composizione negoziata si prospettava un pagamento rateizzato integrale in 48 mesi; ii) ci si impegnava a pagare il debito contributivo maturato dopo il deposito della istanza di nomina dell'esperto (ossia il debito corrente); iii) il mancato rilascio del DURC impediva alla società sia di conseguire il saldo del finanziamento concesso dal MIMIT con decreto del 24.1.2025, sia di partecipare a gare pubbliche;

2) l'inibizione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione di agire in via esecutiva ex art. 72-*bis* del D.P.R. 602/1973 sul patrimonio di _____ e/o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa;

3) l'inibizione nei confronti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy – MIMIT di revocare il finanziamento agevolato concesso con Decreto Direttoriale del 24/1/2025 (cfr. docc. 17 e 18) e di rifiutare il versamento in favore di _____ dell'importo dovuto a saldo del finanziamento;

4) l'inibizione nei confronti di _____ - nella sua qualità, rispettivamente, di "Soggetto gestore" e "Banca finanziatrice/Soggetto convenzionato" nei rapporti di finanziamento agevolato di cui al punto 6.b nn. 1) e 2) - di assumere iniziative per il recupero degli importi dovuti da _____, ovvero per la revoca del finanziamento concesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy – MIMIT;

5) l'inibizione nei confronti di _____ di revocare la linea di credito in conto corrente n. _____ e della segnalazione in Centrale Rischi ed in altri sistemi di informazioni creditizie, nonché di escutere la garanzia _____ come descritta in narrativa e di cui all'allegato 19.

Instaurato il contraddittorio, nel corso dell'udienza del 3.9.25, svoltasi nella contumacia delle controparti regolarmente citate a mezzo PEC, l'interesse della ricorrente alla adozione delle misure cautelari è stato ribadito limitatamente a quelle sub 1 e 3 (atteso che le altre misure richieste sono in parte assorbite dalla conferma, già disposta, delle misure protettive, che comporta il divieto di iniziare azioni esecutive; in parte non più esaminabili atteso che il finanziamento disposto dal MIUR, e per il quale _____ aveva assunto il ruolo di banca finanziatrice, è già stato formalmente revocato con decreto del 9.6.2025, ricevuto dalla ricorrente il 23.6.25, in data dunque anteriore all'iscrizione presso il registro delle imprese della domanda di conferma delle misure protettive; in altra parte ancora non più attuali atteso che la posizione verso Intesa San Paolo è stata *medio tempore* estinta con il pagamento delle somme a debito).

Tanto premesso, occorre preliminarmente chiarire quale possa essere l'ambito di applicazione delle misure cautelari.

In via di prima approssimazione può ritenersi che si tratti di misure:

- Che devono avere contenuto diverso rispetto alla tutela già accordata dalle misure protettive;
- Che devono essere funzionali ad assicurare «provvisoriamente il buon esito delle trattative» (art. 2 lett. q) del codice della crisi) ovvero (con formula simile) «necessari per condurre a



termine le trattative» (art. 19 co.1) e non, quindi, ad attuare il piano (che in tanto potrà essere attuato solo in quanto vi sia l'adesione finale dei creditori).

Più nello specifico, la finalizzazione delle misure al “buon esito” delle trattative e, ancor di più, il fatto che trattasi pur sempre di strumento rientrante nell'ampio *genus* delle misure cautelari (dalle quali mutuano, ai sensi dell'art. 19 co. 7, anche le forme di cui agli articoli 669 *bis* e seguenti) permette di individuare una serie di limiti all'adozione che possono essere così compendati:

- 1) Non possono produrre effetti – come quelli di accertamento o costitutivi - che sono ordinariamente dipendenti esclusivamente da una pronuncia di merito (cfr. in argomento Cass. 10986/21);
- 2) Non possono produrre effetti che non potrebbero essere conseguiti neppure in un giudizio di merito. In altre parole le misure cautelari hanno quale – implicito ma ineludibile - presupposto la legittimità della misura richiesta, ossia il c.d. *fumus boni iuris*, il buon diritto in capo al ricorrente ad ottenere quella misura secondo la disciplina sostanziale di settore, cui si aggiunge – in questa sede – il vantaggio di poterla ottenere dando prova semplicemente che sia necessaria per il buon esito delle trattative;
- 3) Non possono avere quale effetto la disapplicazione di norme di legge (a mero titolo di esempio, non potrebbe ordinarsi di non tener conto di un pignoramento di conto corrente anteriore alla efficacia delle misure protettive al fine di «sbloccare» somme vincolate perchè necessarie alla continuità aziendale; ordinarsi l'ammissione della ricorrente ad una gara per l'assegnazione di un appalto in assenza dei requisiti previsti dalla legge o dal bando per parteciparvi).

Trattasi di profilo insito nella già predicata necessità della sussistenza del requisito del c.d. *fumus boni iuris* ma che merita di essere sottolineato, nel senso che nulla autorizza a ritenere che le misure cautelari possano essere un mezzo per eludere l'applicazione di norme di legge sol perchè quella elusione sia oggettivamente funzionale al buon esito delle trattative: del resto, accedendo ad una diversa linea interpretativa secondo la quale la semplice funzionalità al buon esito delle trattative permetterebbe il superamento di qualsiasi norma (primaria o secondaria che sia) le misure cautelari assumerebbero una valenza unica nel nostro ordinamento, ossia quella di possedere una sorta di generale “licenza di deroga” che, tuttavia, proprio per la natura dirompente che le connoterebbero, avrebbe potuto e dovuto essere espressamente prevista;

- 4) Pur potendo astrattamente avere quali destinatari anche terzi, hanno quale naturale ambito di riferimento: 1) rapporti contrattuali preesistenti (non potrebbe ad esempio, ordinarsi la concessione di un finanziamento ex novo: cfr. in argomento T. Modena 22 giugno 2024); 2) all'interno dei rapporti contrattuali, la realizzazione di quei comportamenti che secondo buona fede – che costituisce, oltre che canone di esecuzione del contratto ex art. 1375 c.c., anche specifico dovere delle parti nella composizione negoziata ex art. 4 e 16 co. 6 del CCII - potrebbero ritenersi esigibili in pendenza di trattative;
- 5) Possono tendenzialmente imporre, nell'ambito di un pregresso rapporto contrattuale, un *pati* al destinatario ma non un *facere* (salvo, può ritenersi, che si tratti di *facere* attuativo in modo diretto e chiaro di norma di legge o di previsione contrattuale, e ferma la connessione con l'esigenza di salvaguardia delle trattative in corso). Il terreno d'elezione delle misure cautelari è dunque quello dell'inibitoria temporanea ad esercitare determinati poteri o facoltà;
- 6) Non possono in ogni caso imporre un sacrificio che appaia sproporzionato o eccessivo al destinatario.

Così ricostruito il quadro normativo, diviene obbligato il diniego della misura con riferimento all'accertamento dei presupposti per il rilascio del DURC.



In disparte ogni valutazione in ordine alla competenza di questo giudice a provvedere (si è difatti variamente sostenuto in giurisprudenza che la competenza a provvedere in materia di DURC sarebbe propria non già del giudice ordinario bensì del giudice del lavoro piuttosto che del giudice amministrativo) nonché della questione della ammissibilità di un provvedimento cautelare che si traduca nell'accertamento di una situazione soggettiva (il diritto a vedersi rilasciato il DURC) nella specie è assorbente osservare:

- Che è pacifico che non vi sia la regolarità nel versamento dei contributi;
- Che la regolarità nel versamento dei contributi è il presupposto per il rilascio del DURC;
- Che la composizione negoziata, diversamente da altre procedure concorsuali, non prevede alcun divieto di pagamento di crediti anteriori (e dunque non è applicabile l'art. 3, comma 2, lett. b) del DM 30.1.2015 secondo il quale la regolarità contributiva sussiste comunque in caso di sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative);
- Che la misura richiesta finirebbe quindi con l'essere accordata in chiara violazione della normativa primaria e secondaria vigente, difettando il presupposto della regolarità contributiva.

Non sfugge al giudicante la rilevanza assunta dal DURC per le imprese sia nel sistema dei finanziamenti pubblici che in quello della partecipazione alle gare di appalto; e tuttavia la volontà del legislatore è chiara nel disporre che – salva l'operatività di norme che vietano il pagamento dei debiti anteriori – si può conseguire il DURC solo se non vi sono debiti contributivi: è quindi conclusivamente onere della società che acceda e alla composizione negoziata, laddove abbia interesse ad ottenere il DURC, di porsi nella condizione di non avere debiti ostativi al suo rilascio ovvero di raggiungere rapidamente, anche attraverso meccanismi di rateazione, una soluzione negoziata che renda possibile il rilascio del documento.

Con riferimento alla misura cautelare consistenza nel divieto, per il MIMIT, di revocare il finanziamento concesso con decreto del 24.1.2025 e di non rifiutare il versamento a saldo, si osserva che:

- l'ordine di non revocare il finanziamento non può essere emesso in quanto si traduce in una statuizione di *non facere* rispetto ad una attività a carattere non negoziale ma amministrativo (l'amministrazione ha concesso il finanziamento *de quo* con decreto e non attraverso un contratto);
- l'ordine di non evitare il versamento a saldo non può essere emesso altresì in ragione del fatto che per ottenere il pagamento è necessario, come riconosciuto dalla stessa ricorrente, il possesso del DURC, del quale è invece sprovvista.

p.q.m.

Rigetta la domanda; nulla sulle spese.

Roma, 23-9-25

Il giudice designato

